

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 04/2026

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il presente documento contiene le modifiche che si vogliono apportare al Regolamento IVASS n. 55/2024, al fine di aggiornare le date entro le quali deve essere alimentato il Registro RIGA da parte delle imprese di assicurazione. A tal fine viene rivisto il contenuto degli artt. 9 e 16 del citato Regolamento.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 10 maggio 2026 al seguente indirizzo di posta elettronica: divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Roma, 10 aprile 2026

**PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

Relazione

1. Quadro normativo

L'adempimento agli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d. lgs n. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) è necessario per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'IVASS.

Con il Regolamento IVASS n. 55/2024 sono state introdotte disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire i criteri operativi di trasmissione di dati e informazioni, in conformità alla cornice normativa delineata a livello nazionale ed europea in materia.

Il Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ha previsto che l'EIOPA si coordini con l'EBA e l'ESMA per stabilire un sistema per lo scambio di informazioni fra Autorità nazionali competenti sulla professionalità e onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave.

In tal senso, le Autorità di vigilanza europee (ESA) hanno approvato le *Joint Guidelines* sull'utilizzo da parte delle Autorità competenti della piattaforma centralizzata *ESA Information System* (EIS) per lo scambio di informazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità (Fit&Proper) dei detentori di partecipazioni qualificate, membri dei *board* e responsabili delle funzioni fondamentali nelle entità finanziarie e nei partecipanti al mercato finanziario.

2. Finalità del Provvedimento

Il Regolamento IVASS n. 55/2024 stabilisce, all'art. 16, commi 1 e 3, che le imprese devono alimentare il registro RIGA con le informazioni inerenti i requisiti *fit and proper* dei detentori di partecipazioni qualificate, membri dei *board* e responsabili delle funzioni fondamentali *"in modo tempestivo non oltre i 30 giorni."*

Tuttavia, le *Joint Guidelines* ESA stabiliscono, fra l'altro, che le Autorità di vigilanza nazionali debbano procedere all'alimentazione della piattaforma EIS entro un massimo di 15 giorni da quando vengono a conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni; ciò significa che l'Autorità potrebbe dover caricare le informazioni acquisite anche prima dell'eventuale autorizzazione che sia, eventualmente, tenuta a rilasciare in base alla normativa vigente in relazione al conferimento dell'incarico.

Si rende, pertanto, necessario modificare il Regolamento IVASS n. 55/2024, affinché l'IVASS possa trasmettere tempestivamente le informazioni di cui è a conoscenza tramite la piattaforma.

In primo luogo, è necessario l'adeguamento dei termini regolamentari per l'alimentazione di RIGA da 30 a 15 giorni per tutte le cariche.

In secondo luogo, è necessario che le imprese aggiornino RIGA, nei medesimi termini, anche con le cariche e le partecipazioni che richiedono una preventiva autorizzazione dell'IVASS: in tal caso, il caricamento dei dati, relativi a tali informazioni, avverrà prima dell'esito di tale autorizzazione, e, pertanto, esse rimarranno in uno stato di "sospeso" fino all'autorizzazione dell'IVASS.

L'IVASS confermerà i dati inseriti su RIGA contestualmente all'informativa all'impresa circa l'esito di tale autorizzazione.

In tal modo, quindi, si acquisiscono su RIGA i dati di tutte le cariche e partecipazioni, anche meramente "proposte", per la trasmissione alla piattaforma europea come richiesto dalle Linee Guida ESA, senza che ciò comporti ulteriori aggravii operativi per le imprese di assicurazioni.

3. Previsioni provvedimentali

Lo schema di Provvedimento si compone di tre articoli.

L'art. 1, comma 1 integra i "VISTI" del Regolamento IVASS n. 55/2024, il comma 2 modifica l'art. 9 e il comma 3 modifica l'articolo 16 del medesimo Regolamento.

L'art. 2 indica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 3 riporta l'indicazione temporale per l'entrata in vigore del Provvedimento, fissata al *** 2026.

4. Verifica e Analisi d'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, che sovrintende il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle Linee Guida ESA è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 55/2024.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare il vigente Regolamento n. 55/2024 alle citate Linee Guida.

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento IVASS n. 54, in quanto la modifica proposta deriva dall'emanazione delle Linee Guida delle ESA, che sono vincolanti per l'IVASS. Peraltro, detta modifica non comporta costi addizionali per i destinatari o, comunque, non ha impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, trattandosi di una mera



anticipazione dei termini di alimentazione del RIGA, onere già previsto dalle disposizioni vigenti (art. 10, comma 3 del citato Regolamento).

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in (30) giorni.

PROVVEDIMENTO N. ... DEL....

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art. 1

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024)

1. Nel Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, dopo le parole *“VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);”* sono aggiunte le parole *“VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza”*.
2. L'articolo 9 comma 3 del Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
 - “3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:
 - I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell'impresa segnalante, di cui all'allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l'autorizzazione dell'IVASS in base alle disposizioni del Codice:
 - a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;
 - b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l'impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;
 - c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;
 - d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;
 - e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.
 - II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.
3. l'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
 1. Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS.

2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e/o di funzioni o attività essenziali o importanti, l'impresa segnalante provvede alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre 30 giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. In caso di mero rinnovo o di semplice proroga dei contratti, la trasmissione delle relative informazioni viene effettuata dall'impresa solo attraverso RIGA.

3. Le informazioni anagrafiche di cui all'articolo 14 del presente Regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo e non oltre 15 giorni.

4. Per l'inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell'applicativo. RIGA fornisce, all'impresa segnalante, le funzionalità per verificare l'avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l'attenzione da parte dell'impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il ***.